



Guardia Rurale Ausiliaria

NUCLEO OPERATIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI CAGLIARI O.D.V.

*Riconosciuta dal Ministero Dell'Ambiente e della tutela del territorio
e del Mare con D.M. 223 del 30/07/13 su G.U. nr. 195 del 21.08.13*

*Iscritta in Registro Regionale del Volontariato della Regione Autonoma della Sardegna al n° 2434
Codice Fiscale n° 92221410928*

STATUTO DEL COMITATO PROVINCIALE DI CAGLIARI O.D.V.

ART. 1 - COSTITUZIONE

1 - Con il presente Statuto è costituita l'Associazione di volontariato di salvaguardia e tutela ambientale e di salvaguardia e tutela degli animali e di protezione civile denominata GUARDIA RURALE AUSILIARIA NUCLEO OPERATIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI CAGLIARI O.D.V. - in acronimo **N.O.G.R.A. CAGLIARI O.D.V.** - tra tutte le persone che abbiano particolare interesse per la protezione e la salvaguardia ambientale, per la tutela e salvaguardia degli animali e per la protezione civile e per la conoscenza dell'ambiente naturale e delle relative normative e che condividano le finalità del N.O.G.R.A. CAGLIARI O.D.V.

2 - L'Associazione N.O.G.R.A. CAGLIARI O.D.V. è organo periferico dell'Associazione di volontariato di salvaguardia e tutela ambientale e di salvaguardia e tutela degli animali e di protezione civile denominata "GUARDIA RURALE AUSILIARIA O.D.V." con sede legale in Roma, Via Caselle Torinese, n° 9 C.A.P. 00166 Roma e pertanto è riconosciuta dal MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE con Decreto Ministeriale del 30 luglio 2013 volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n.349, pubblicata su G.U. del 21/08/2013 n° 195.

3 - L'emblema dell'Associazione **N.O.G.R.A. CAGLIARI O.D.V.** è il medesimo emblema della struttura nazionale e pertanto è costituito da uno **SPARVIERO** in volo che artiglia le saette che minacciano l'ambiente del mondo.

4 - L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore).

5 - L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo O.D.V. nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna dell'Associazione.

6 - L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

ART. 2 - SEDE

1 - L'Associazione ha sede legale in Monserrato, in Via Cesare Cabras n° 7, cap. 09042 (Ca).
Con deliberazione del Consiglio Direttivo Provinciale potrà essere individuata e trasferita la sede legale senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

2 - Con delibera del Consiglio Direttivo Provinciale possono essere istituite sedi operative in altri Comuni della Provincia di Cagliari (ora Città Metropolitana di Cagliari e Provincia del Sud Sardegna).

ART. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 4 - OGGETTO E FINALITA'

1 - Lo spirito e la prassi della Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e dello Statuto Regionale Sardo e si fondano nel pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

2 - L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

3 - All'interno dell'Associazione è vietata ogni iniziativa che persegua scopi di propaganda di partito o politica o sindacale.

4 - Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del

2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

g) protezione civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

5 - Nello specifico l'Associazione persegue le seguenti finalità:

a. Concorrere alla prevenzione dei danni ecologici, degli incendi, degli inquinamenti idrici, acustici ed atmosferici per i fini delle leggi sull'ambiente, sull'attività venatoria, ittica, zoofila, agricola ed industriale;

b. Prevenire e reprimere, ai sensi delle leggi vigenti in materia, le trasgressioni alle norme che disciplinano l'attività venatoria e la pesca, la tutela degli animali, e alle norme che sono poste a difesa del patrimonio forestale, delle bellezze naturali, delle acque pubbliche, dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché prevenire e reprimere le violazioni alle prescrizioni del Codice Penale e Civile, del Codice della Navigazione e di tutte le altre leggi speciali, regionali, le delibere provinciali, le ordinanze sindacali e delle Aziende Sanitarie che, in qualsiasi modo riguardino il patrimonio naturale, vegetale, animale e la salvaguardia del patrimonio artistico e culturale della nazione;

c. Svolgere opera di soccorso pubblico in caso di infortuni o calamità, costituendo un apposito gruppo operante nel campo della Protezione Civile, in collaborazione con quanti sono istituzionalmente preposti a detti scopi;

d. Organizzare appositi corsi per sensibilizzare i cittadini al rispetto per l'ambiente e realizzare ed eseguire di corsi di formazione relativi alla tutela, risanamento e valorizzazione ambientale e relativi anche alla tutela della fauna, della flora, per formare i giovani, fin dalla scuola primaria, mediante incontri educativi e visite guidate nei parchi, nelle oasi e nelle aree di particolare interesse naturalistico del territorio provinciale, anche in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche;

e. Collaborare con le autorità dello Stato, Magistratura, Prefetture, Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni, Servizio Sanitario, con gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria e i Vigili del Fuoco e Corpo Forestale dello Stato e Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna per concorrere agli atti richiesti per la tutela della sicurezza e dell'Ordine Pubblico e del patrimonio ambientale e naturale anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;

f. Effettuare studi, ricerche e progetti sulle materie previste in Statuto, anche su richiesta di Organismi Pubblici e/o Privati, instaurare opportuni rapporti di collaborazione e partecipazione con Organismi Comunali, Aree Metropolitane Provinciali, Regionali, Nazionali ed Internazionali, per organizzare

convegni, spazi, mostre, per la valorizzazione del patrimonio Rurale e Ambientale e sulle materie previste in Statuto;

g. Svolgere ogni attività ed iniziativa atta a sensibilizzare l'opinione pubblica e le Autorità sulle problematiche sociali, economiche e giuridiche relative alle attività rurali, anche con pubblicazioni proprie e con l'utilizzo dei vari mezzi di informazione;

h. Rilevare e controllare e monitorare le discariche abusive;

i. Rilevare e controllare e monitorare le risorse idriche;

l. Valorizzare e salvaguardare il patrimonio ambientale;

m. Vigilare sull'antincendio boschivo;

n. Tutelare e salvaguardare la flora spontanea e rara e la fauna selvatica;

o. Tutelare e salvaguardare l'habitat ittico e venatorio;

p. Vigilare sulla applicazione delle norme per la protezione della fauna selvatica;

q. Diffondere l'informazione sulle normative in materia di flora e fauna e dell'habitat ittico e venatorio;

r. Tutelare e salvaguardare gli animali ai sensi delle specifiche normative;

s. Dare supporto alle istituzioni nella pianificazione, previsione e prevenzione dei rischi e delle emergenze;

t. Prestare soccorso in caso di calamità (dissesto idrogeologico, terremoti, incendi, disastri ambientali, ecc.) secondo le indicazioni impartite dalle Competenti Autorità;

6 - Per quanto attiene il Servizio di Protezione Civile l'Associazione potrà operare in tutte le classi operative delle seguenti categorie: Antincendio, Operatività Speciale, Mare, Ricerca Dispersi e Radiocomunicazioni, con l'ausilio dei propri associati.

7 - L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

8 - L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

9 - L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità e si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.



10 - Inoltre l'Associazione contempla tra i propri scopi statutari, oltre i sopra citati anche i seguenti:

- organizzare e svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività ricreative, manifestazioni, ecc.;
- effettuare raccolte pubbliche e occasionali;
- organizzare gite ed escursioni al fine di incrementare la conoscenza della flora, della fauna e dell'ambiente

11 - L'Associazione è dotata di autonomia funzionale, e al fine di poter usufruire di benefici di legge, potrà aderire ad una qualsiasi delle organizzazioni nazionali operanti nel campo del tempo libero, dell'attività ittica, dell'attività venatoria, dell'attività di tutela e protezione ambientale e della flora e della fauna.



ART. 5 – ASSOCIATI

1 - All'Associazione possono aderire tutte le persone che, senza distinzione di sesso, età, estrazione sociale, credo, cittadinanza, condividono in modo espresso gli scopi della Associazione e che intendono partecipare alla sua attività e che abbiano particolare interesse alla protezione e salvaguardia ambientale ed alla tutela e salvaguardia degli animali ed alla protezione civile ed alla conoscenza dell'ambiente naturale e delle normative relative.

2 - Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'Associazione, prestando un'attività gratuita e volontaria versando la quota associativa annuale.

3 - Possono essere associati all'Associazione anche enti E.T.S. e/o O.D.V. con personalità giuridica, purché il numero dei loro soci non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato

4 - Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore e in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

5 - Lo status di "Socio" della Associazione comporta l'incondizionata accettazione del presente Statuto ed è subordinata al pagamento della quota annuale associativa.

6 - Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su richiesta scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo Provinciale e verseranno la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo Provinciale.

7 - Nella richiesta di ammissione l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

8 - Il Consiglio Direttivo Provinciale delibera sulla richiesta di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con la finalità perseguite e le attività svolte.

8 - La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo Provinciale, nel libro degli associati.

9 - In caso di mancato accoglimento della richiesta di ammissione, il Consiglio Direttivo Provinciale deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea Provinciale, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

10 - La richiesta di ammissione a socio deve essere presentata solamente in fase di prima iscrizione. Negli anni successivi alla prima iscrizione, fermo restando la continuità della qualità di socio, non è richiesta ulteriore richiesta di ammissione.

11 - La quota associativa annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

12 - Nel caso in cui il socio abbia interrotto il pagamento della quota annuale associativa e quindi abbia perso la qualifica di socio, per essere riammesso dovrà procedere nuovamente con la richiesta di ammissione.

13 - L'Associazione deve assicurare i propri soci che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività programmata e autorizzata.

14 - L'associato è tenuto a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e degli altri associati.

ART. 6 – DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1 - Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2 - L'ammissione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

3 - Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente Provinciale, di partecipare alle assemblee se in regola con il versamento della quota sociale, hanno il diritto di voto in proprio o per delega secondo quanto prevederà il Regolamento Elettorale ed hanno il diritto di eleggere e di essere eletti alle cariche sociali.

4 - Gli associati hanno il diritto di frequentare la sede sociale e di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

5 - Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nei tempi e nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo Provinciale.

6 - I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

7 - Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari e beneficiati. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo Provinciale.

8 - Nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri soci, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti sanciti dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore.

9 - Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario.

10 - Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie-connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

ART. 7 – PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO



1 - La qualità di socio si perde per:

a) Decesso.

b) Dimissioni: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo Provinciale. Tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

c) Decadenza: viene dichiarata dal Consiglio Direttivo Provinciale, trascorso un mese, dalla data entro la quale è stato stabilito il termine ultimo per il versamento della quota sociale.

d) Esclusione: è deliberata dal Consiglio Direttivo Provinciale nei confronti del socio che commette atti in violazione dello Statuto e/o dei regolamenti e/o delle delibere approvate dagli organi associativi e/o tenga un comportamento lesivo dell'immagine della Associazione e/o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo Provinciale delibera il provvedimento di esclusione previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea Provinciale. In tal caso il Presidente Provinciale deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea Provinciale entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea Provinciale deve essere tenuta entro 30 giorni dalla data della convocazione.

2 - Il socio deceduto, decaduto o espulso, non ha diritto alla restituzione delle quote annuali associative e/o assicurative versate e/o di ogni altra forma di donazione versata e/o spesa sostenuta.

3 - L'associato espulso non può essere più ammesso.

ART. 8 – ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

1 - Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata quadriennale. Per tutti gli associati che ricoprono cariche, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

2 - Sono organi istituzionali dell'Associazione:

- l'Assemblea Provinciale dei Soci e il Consiglio Direttivo Provinciale.

3 - Ogni azione da essi espletata deve garantire la democraticità della struttura.

4 - La Sede Provinciale si doterà di codice fiscale e invierà semestralmente alla sede centrale di Roma la relazione scritta sulle attività svolte e sull'andamento economico-sociale della struttura al fine di completare la relazione che la Sede Nazionale deve inviare al Ministero.

5 - La Sede Provinciale si dovrà iscrivere al Registro Nazionale del Volontariato previsto nel Codice del Terzo Settore.

6 - Potranno essere creati Distaccamenti Comunali.

7 - La Sede Provinciale ha il compito di vigilare sui Distaccamenti Comunali, affinché negli stessi vengano applicati gli stessi orientamenti e principi statutari contenuti nel presente Statuto che è redatto in conformità allo Statuto Nazionale.

8 - I Distaccamenti Comunali devono inviare semestralmente alla Sede Provinciale la relazione scritta sulle attività svolte e sull'andamento economico-sociale della struttura.

9 - Il Consiglio Direttivo Provinciale esprime parere vincolante sulla relazione inerente il rendiconto consuntivo e bilancio preventivo presentato dalle sedi affiliate e/o decentrate.

10 - In caso di inosservanza dei Distaccamenti Comunali dei principi e delle disposizioni contenuti nel presente Statuto o di inadempienza sulla presentazione della relazione sulla attività e sull'andamento economico-sociale, il Consiglio Direttivo Provinciale potrà richiedere per iscritto al Distaccamento Comunale l'invio della relazione entro un congruo termine di tempo. Non ricevendo entro i termini stabiliti la relazione da parte del Distaccamento Comunale, Il Consiglio Direttivo Provinciale potrà dichiarare decaduto il Consiglio Direttivo Comunale e potrà provvedere a indire nuove elezioni comunicando tali decisioni alla Sede Nazionale.

ART. 9 – COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI.

1 - L'Assemblea Provinciale è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

2 - Possono partecipare all'Assemblea Provinciale, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3 - Ogni associato ha diritto ad un (1) voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati purché anche essi siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ogni associato può ricevere al massimo due (2) deleghe conferitegli da altri associati.

4 - L'Assemblea Provinciale ha il compito di:



a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;

b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;

c) deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo;

d) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale determinandone il numero dei componenti (min. 3 max. 9) e dell'eventuale Organo di Controllo;

e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione ai sensi dell'art 5 del presente Statuto Provinciale;

g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto Provinciale;

h) l'Assemblea ha la facoltà di istituire un Collegio dei Probiviri per risolvere le controversie tra soci e tra soci ed Organi sociali.

Il Collegio dei probiviri sarà composto da tre rappresentanti di cui un membro sarà nominato Presidente e gli altri due membri saranno nominati dalle parti in causa.

L'arbitrato avrà sede presso la sede dell'Associazione.

i) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo Provinciale vorrà ad essa sottoporre.

l) deliberare sulle modifiche dello Statuto Provinciale.

Le modifiche statutarie che devono essere apportate in forza di legge, sono soggette alla approvazione da parte dell'Assemblea Provinciale.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto Provinciale obbligano tutti gli associati.

ART. 10 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ASSOCIATI

1 - L'Assemblea Provinciale è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e deve essere convocata dal Presidente Provinciale almeno una volta l'anno, entro



il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo Provinciale lo ritenga necessario.

2 - Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo (1/10) degli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale. In tal caso Il Presidente Provinciale deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea Provinciale deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione

3 - Le convocazioni dell'Assemblea Provinciale devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da affiggersi nella sede sociale della Associazione almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione.

4 - L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione nonché l'elenco degli argomenti da trattare.



ART. 11 – VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE

1 - L'Assemblea Provinciale è presieduta dal Presidente Provinciale dell'Associazione;
In sua assenza non temporanea o impedimento non temporaneo l'Assemblea Provinciale è presieduta dal Vice Presidente Provinciale.

In mancanza di entrambi l'Assemblea Provinciale nomina il proprio Presidente dell'Assemblea.

2 - Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario dell'Assemblea Provinciale che dovrà stilare il verbale dell'Assemblea Provinciale.

3 - Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea.

4 - L'Assemblea Provinciale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

5 - In seconda convocazione l'Assemblea Provinciale è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

6 - Le deliberazioni dell'Assemblea Provinciale sono valide, quando siano approvate almeno il cinquantacinque per cento degli intervenuti in proprio e per delega. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

7 - Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione, è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno l'ottanta per cento degli intervenuti in proprio e per delega.

8 - La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno il sessanta per cento degli associati.

9 - Le deliberazioni dell'Assemblea Provinciale devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario dell'Assemblea.

10 - Ogni associato in regola con il pagamento della quota associativa annuale ha il diritto di consultare i verbali delle riunioni.



ART. 12 –NOMINA E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

1 - Il Consiglio Direttivo Provinciale è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2 - Il Consiglio Direttivo Provinciale è eletto dall'Assemblea Provinciale ed è composto da un minimo di 3 (tre) sino ad un massimo di 9 (nove) membri aventi ognuno un minimo di due anni di anzianità associativa. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

3 - Nell'ambito delle finalità e dei principi generali dell'Associazione, essa si impegna a favorire e a rispettare il principio dell'equilibrio di genere, riservando un ragionevole numero minimo di cariche direttive a componenti di sesso femminile che dovessero presentare la candidatura in fase di elezione del Consiglio Direttivo Provinciale.

4 - Il Consiglio Direttivo Provinciale elegge nel proprio seno il Presidente Provinciale e su proposta del medesimo assegna gli incarichi di Vice Presidente Provinciale e Segretario Provinciale e Tesoriere Provinciale, scegliendoli tra i propri membri. Potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona con esclusione della rappresentanza legale.

5 - Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo Provinciale provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri decadono nella carica assieme a quelli che sono in carica all'atto della nomina del Consiglio Direttivo Provinciale.

6 - Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente Provinciale o in sua assenza non temporanea o impedimento non temporaneo in sua vece il Vice Presidente Provinciale o in mancanza di questo il Consigliere più anziano di iscrizione, deve convocare l'Assemblea Provinciale per nuove elezioni.

ART. 13 – CONVOCAZIONE E VALIDITA' DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE



1 - Il Consiglio Direttivo Provinciale è convocato dal Presidente Provinciale ogni qualvolta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea Provinciale oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2 - La convocazione è effettuata dal Presidente Provinciale almeno 5 giorni prima della data stabilita con affissione dell'avviso presso la sede sociale con l'indicazione del luogo, della data e dell'orario della riunione e con l'elenco degli argomenti da trattare.

3 - Il Consiglio Direttivo Provinciale è presieduto dal Presidente Provinciale oppure, in caso di sua assenza non temporanea o impedimento non temporaneo, dal Vice Presidente Provinciale o in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di iscrizione

4 - Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario Provinciale o in caso di sua assenza o impedimento dal consigliere designato da chi presiede la riunione.

5 - Le riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei suoi componenti.

6 - Le delibere del Consiglio Direttivo Provinciale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

7 - In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

8 - Ogni associato ha il diritto di consultare i verbali delle riunioni.

ART. 14 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

1 - Il Consiglio Direttivo Provinciale è l'Organo Esecutivo della Associazione.

2 - Al Consiglio Direttivo Provinciale spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea Provinciale e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

3 - Il Consiglio Direttivo Provinciale non può effettuare spese né assunzione di impegni di spesa se non sussiste l'effettiva copertura economica e/o disponibilità finanziaria.

4 - Se vengono effettuate od assunte spese senza copertura finanziaria e/o disponibilità economica, le stesse saranno addebitate a carico del Presidente Provinciale che dovrà reintegrare le corrispondenti somme.

5 - Le eccedenze annuali fra le entrate e le uscite devono essere destinate ad ulteriori attività, ovvero possono essere utilizzate per l'acquisizione di beni mobili ed immobili necessari al miglior raggiungimento del fine statutario dell'Associazione.

6 - L'Associazione è senza fini di lucro e pertanto ogni eventuale utile dovrà essere reinvestito nell'attività statutaria per il perseguimento esclusivo delle finalità istituzionali e pertanto è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte e/o previste dalla legge.

7 - Svolge tutti gli altri compiti che l'Assemblea Provinciale eventualmente gli assegna.

8 - Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) Eleggere al proprio interno il Presidente Provinciale;
- b) Assegnare tra i suoi componenti, su proposta del Presidente Provinciale, gli incarichi di Vice Presidente Provinciale, di Segretario Provinciale e di Tesoriere Provinciale
- c) Stabilire l'importo della quota annuale associativa ed i termini di versamento della stessa.
- d) Amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo.
- e) Predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Provinciale.

- f) Proporre all'Assemblea Provinciale eventuali norme applicative, esecutive od integrative del presente Statuto;
- g) Il Consiglio Direttivo Provinciale cura l'annotazione degli aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota annuale associativa stabilita.
- h) Qualora lo ritenga opportuno, redigere un apposito regolamento interno, che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.
- i) Indire adunanze, convegni, ecc.
- l) Deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione.
- m) Decidere sull'ammissione, la decadenza, l'esclusione degli associati.
- n) Il Consiglio Direttivo Provinciale propone all'Assemblea Provinciale la proposta di conferimento di onorificenza e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerienze nelle attività proprie dell'Associazione. Successivamente alla approvazione assembleare, il Consiglio Direttivo Provinciale invia al Consiglio Nazionale la proposta di conferimento. Ai non associati non spettano i diritti di cui all'art. 6.
- o) Stabilisce le direttive per i contatti da mantenere con Enti e Associazioni ed Organizzazioni;
- p) Può istituire Distaccamenti Comunali e inviando al Consiglio Direttivo Nazionale le nomine e i relativo/i responsabile/i.

9 - Il Consiglio Direttivo Provinciale ha il compito di vigilare sui Distaccamenti Comunali affinché negli stessi vengano applicati gli stessi orientamenti e principi statutari contenuti nel presente Statuto.

10 - I Distaccamenti Comunali devono inviare semestralmente alla Sede Provinciale la relazione scritta sulle attività svolte e sull'andamento economico-sociale della struttura.

11 - Il Consiglio Direttivo Provinciale esprime parere vincolante sulla relazione scritta dei Distaccamenti Comunali inerenti le attività svolte e l'andamento economico-sociale della struttura.

12 - Il Distaccamento Comunale potrà sottoscrivere convenzioni con privati o Enti e Amministrazioni Pubbliche solamente previo parere favorevole del Consiglio Direttivo Provinciale e con firma abbinata del Presidente Provinciale e del responsabile del Distaccamento Comunale.

13 - In caso di inosservanza da parte dei Distaccamenti Comunali dei principi contenuti nel presente Statuto o di inadempienza sulla presentazione della relazione sulla attività e sull'andamento economico-sociale il Consiglio Direttivo Provinciale potrà richiedere per iscritto al Distaccamento Comunale l'invio della relazione entro un congruo termine di tempo. Non ricevendo entro i termini stabiliti la relazione da parte del Distaccamento Comunale, Il Consiglio Direttivo potrà dichiarare

decaduto Distaccamento Comunale e potrà provvedere a indire nuove elezioni comunicando tali decisioni alla Sede Nazionale.

14 - Il Consiglio Direttivo Provinciale cura l'annotazione degli aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota annuale associativa stabilita.

15 - Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da riportare nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale.

ART. 15 - IL PRESIDENTE PROVINCIALE

1 - Il Presidente Provinciale è il rappresentante legale dell'Associazione N.O.G.R.A CAGLIARI ODV di fronte a terzi, anche in giudizio ed ha la delega alla firma per tutti gli atti.

2 - Il Presidente Provinciale è anche Presidente dell'Assemblea Provinciale e del Consiglio Direttivo Provinciale.

3 - Il Presidente Provinciale viene eletto dal Consiglio Direttivo Provinciale all'interno dei componenti eletti dall'Assemblea Provinciale, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile

4 - Il Presidente Provinciale propone al Consiglio Direttivo Provinciale la nomina del Vice-Presidente Provinciale, del Segretario Provinciale e del Tesoriere Provinciale.

5 - Propone al Consiglio Direttivo Provinciale eventuali nominativi che siano al di fuori dello stesso, al fine di occuparsi di particolari campi d'intervento;

6 - Il Presidente Provinciale convoca e presiede l'Assemblea Provinciale ed il Consiglio Direttivo Provinciale.

7 - Il Presidente Provinciale in particolare:

a) Provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Provinciale e del Consiglio Direttivo Provinciale.

b) E' delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanza; effettuare pagamenti di qualsiasi natura.

c) Per le operazioni bancarie e finanziarie, il Presidente Provinciale può richiedere al Consiglio Direttivo Provinciale la firma abbinata del Segretario o del Tesoriere.

d) Al Presidente Provinciale compete la tenuta dei rapporti con gli Enti e le Istituzioni presenti nel



territorio.

e) In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo Provinciale, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

f) Il Presidente Provinciale è responsabile del servizio di vigilanza sul territorio provinciale e richiede alle competenti autorità la nomina e/o il rilascio e/o rinnovo per gli associati in materia di vigilanza zoofila, ambientale, ittica e venatoria.

g) Il Presidente Provinciale propone al Consiglio Direttivo Provinciale la deliberazione di non accoglienza della richiesta di ammissione a socio e la trasmette all'interessato. In caso di ricorso dell'aspirante socio, provvede a trasmetterlo all'Assemblea Provinciale per le valutazioni di competenza.

h) Il Presidente Provinciale propone al Consiglio Direttivo Provinciale la deliberazione di esclusione di un socio e la trasmetta al socio. In caso di ricorso del socio, provvede a trasmetterlo all'Assemblea Provinciale per le valutazioni di competenza.

i) Il Presidente Provinciale, previa deliberazione dell'Assemblea Provinciale dispone la cancellazione per esclusione del socio dal Libro dei Soci e lo comunica per iscritto allo stesso interessato.

l) Se vengono effettuate od assunte spese senza copertura finanziaria e/o disponibilità economica, le stesse saranno addebitate a carico del Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale che dovrà reintegrare le corrispondenti somme.

8 - Il Vice Presidente Provinciale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

ART. 16 - IL SEGRETARIO PROVINCIALE ED IL TESORIERE PROVINCIALE

1 - Il Segretario Provinciale ed il Tesoriere Provinciale affiancano il Presidente Provinciale nello svolgimento delle sue funzioni.

2 - Al Segretario Provinciale compete:

a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea Provinciale e del Consiglio Direttivo Provinciale.

b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea Provinciale e del Consiglio Direttivo Provinciale.

c) la redazione del Libro dei Verbali, nonché del Libro degli Associati e del Registro dei Volontari.

3 - Al Tesoriere Provinciale spetta il compito di:

a) tenere aggiornati i Libri Contabili.

b) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo della Associazione.



ART. 17 – ORGANO DI CONTROLLO

1 - L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato, qualora l'Assemblea Provinciale lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'articolo 30 comma 2 del D.Lgs n. 117/2017. Se l'Organo di controllo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti e durano in carica sino alla decadenza del Consiglio Direttivo Provinciale.

Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra le persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.

2 - L'Organo di controllo:

a) Vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

b) Vigila sull'inadeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

c) Esercita compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

d) L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

e) Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti in tale caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 18 – LIBRI SOCIALI

1 - L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, nella figura del Segretario Provinciale, i seguenti libri contabili:

a) Libro degli associati;

b) Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

c) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee Provinciali;

d) Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Provinciale.

2 - Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni degli eventuali organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono



ART. 19 – RISORSE ECONOMICHE

1 - Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs n. 117/2017, da:

- a) quote associative;
- b) da attività della Associazione;
- c) erogazioni liberali di associati e di terzi;
- d) da elargizioni, lasciti, oblazioni, eredità, legati, donazioni anche di beni materiali da parte di associati, privati cittadini e contributi di Enti Pubblici, di Fondazioni e Associazioni.
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- g) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) contributi di organismi pubblici;
- i) rendite e redditi patrimoniali;
- l) da proventi conseguiti attraverso lo svolgimento di eventuali attività economiche, di attività di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi statutarî;
- m) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art.6 del Decreto Legislativo n. 117/2017.
- n) da versamenti di sponsorizzazioni o pubblicitarie;



2 - L'Associazione è senza fini di lucro e pertanto ogni eventuale utile o entrata sarà esclusivamente acquisito al fondo cassa associativo e dovrà essere reinvestito nell'attività statutaria per il perseguimento esclusivo delle finalità istituzionali e pertanto è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3 - Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate, di beni immobili e mobili di proprietà della Associazione, di beni immobili e mobili provenienti da donazioni, lasciti o legati, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 20 – ESERCIZIO FINANZIARIO

1 - L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2 - Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo Provinciale redige il bilancio consuntivo e preventivo che avrà cura di depositare presso la sede provinciale a disposizione degli associati cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea Provinciale annuale, unitamente alle relazioni dei revisori qualora nominati.

3 - Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

4 - Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devoluti in attività finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, secondo quanto previsto all'articolo 8 del Codice del Terzo Settore.

ART. 21 – TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, SCIoglimento O ESTINZIONE

1 - La trasformazione, la fusione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Provinciale, secondo le modalità indicate dall'art. 11 del presente Statuto.

2 - L'Assemblea Provinciale dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3 - In caso di scioglimento della Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 allorquando istituito.

ART. 22 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo Settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile

Data _____

Il Presidente Provinciale

Cornelia Lauer

Direzione Provinciale di Cagliari
Ufficio Territoriale di Cagliari
Registrato il 10/04/2025 al n. 488
ESENTE _____
SI NO